



**COMUNE DI ORTUCCHIO
PROVINCIA DELL'AQUILA**

P.A.S.

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

(ex art. 6, D.Lgs. 3/03/2011, n. 28 - art. 12, D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, attività 97, Allegato A, D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 art. 22, D.P.R. 6/06/2001, n. 380 - art. 19, 19-bis, l. 7/08/1990, n. 241 - LR 27 del 09/08/20016 e DGR 931 del 28/12/2012)

Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano
Ortucchio (AQ), 67050



COMMITTENTE

Smartgreen 26 Srl
P.IVA 11180570969
Via Serio n. 16, 20139 Milano (MI)

PROGETTISTA

 **INGEGNERIA E SERVIZI S.r.l.**

Via Monte Velino n. 83 Avezzano tel. 0863 402591
e-mail: angelo.patriarca7@gmail.com

INGEGNERIA E SERVIZI S.r.l.
P.I. 02122860667



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Angelo Patriarca (progettazione strutturale)
Ing. Matteo Fantozzi (progettazione strutturale)
Ing. Valentina Natale (progettazione architettonica)
Arch. Anna Solfrizzo (progettazione architettonica)
Geom. Maria Sabani

RELAZIONE TECNICA GENERALE

REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	SCALA :
			-
			DATA: Febbraio 2024
			TAVOLA N°:
			REL_01

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

GENERALITA'

Il sottoscritto **Ing. ANGELO PATRIARCA** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 941, avente C.F.: PTRNGL58P27A515J, con studio in Via Monte Velino n° 83 ad Avezzano 67051 (AQ), ed in qualità di responsabile tecnico della società incaricata, denominata "**INGEGNERIA E SERVIZI S.r.l.**", con Pi. 02122860667, con sede legale in Avezzano (AQ), 67051, in Via Monte Velino N. 83, redige la seguente relazione tecnica asseverata per incarico ricevuto dalla Società "**Smartgreen 26**" con P.IVA 11180570969 e con sede legale in Via Serio n. 16, 20139 Milano (MI), per la redazione del progetto riguardante la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Ortucchio (AQ), in località via Madonna del pozzo, tra il comune di Ortucchio (AQ) e quello di Lecce nei Marsi, sui lotti censiti al N.C.T. al foglio 23, particelle 96,97,106 a 108, da 113 a 115,122 e 123 e al foglio 30, particelle da 12 a 25, da 32 a 34, 102 e 103.

PREMESSE

Oggetto della presente relazione è la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto che utilizza prodotti e sottoprodotti provenienti da attività agricola locale per la produzione di biometano da immettere nella rete del gas naturale per autotrazione, mediante una configurazione multipla di connessione diretta alla rete e per mezzo di carri bombolai secondo quanto riportata al paragrafo 6.5.7 delle "Regole Applicative" del DM Biometano.

Tale intervento sarà incentivato secondo quanto definito dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 settembre 2022, n. 340, (di seguito: DM 2022) recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018, da impianti di nuova realizzazione, agricoli e non, e da impianti di produzione di elettricità alimentati da biogas agricolo oggetto di riconversione e dalle relative "Regole applicative", Allegato 1 al Decreto emanate il 13.01.2023.



QUADRO DI RIFERIMENTO CONTESTUALE

1. UBICAZIONE

L'installazione dell'impianto intende collocarsi ad Ortucchio, un comune di circa 1775 abitanti nella provincia dell'Aquila, situato nella sponda meridionale del bacino agricolo del Fucino, fuori dal centro abitato, a sud di Via Madonna del Pozzo, nella zona agricola compresa tra il comune di Ortucchio stesso e il comune di Lecce nei Marsi.



IMMAGINE GOOGLE MAPS – INQUADRAMENTO AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il sito si trova ad una distanza dal limite comunale di circa 1 km e confina:


- a nord e a sud con campi agricoli non edificati, di altra proprietà;
- ad est con una strada bianca di collegamento interno che trova origine a nord in via Madonna del Pozzo e sfocia verso sud su via Piccolomini;
- ad ovest con un esteso impianto fotovoltaico e campi agricoli non edificati appartenenti ad altre proprietà.

L'unico accesso all'area avviene dalla strada bianca di collegamento tra Via Madonna del Pozzo che collega il comune di Ortucchio con i comuni limitrofi di Lecce nei Marsi e Gioia dei Marsi e via Piccolomini.

La quota altimetrica dell'area si attesta a circa 675 m s.l.m.

Le coordinate del sito, riferite al sistema UTM WGS84, sistema di riferimento ufficiale per la cartografia nazionale, sono:

- Latitudine: UTM 33 WGS84: 41.56'56'' N;
- Longitudine: UTM 33 WGS84: 13.40'13'' E.



STRALCIO IGM – INQUADRAMENTO AREA OGGETTO DI INTERVENTO

2. SITUAZIONE CATASTALE


L'area individuata per l'intervento ha uno sviluppo irregolare e comprende più particelle censite su diversi fogli catastali, in particolare:

- al foglio 23 sono state individuate le particelle:

96, 97, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 122, 123;

- al foglio 30 sono state individuate le particelle:

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 102 e 103.



ESTRATTO MAPPA CATASTALE; FOGLIO 23 E FOGLIO 30 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICELLE D'INTERVENTO

3. SITUAZIONE URBANISTICA

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967 n. 765, il Comune di Ortucchio è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2003 e attualmente vigente in attesa del

recepimento della variante al piano, emanata per risolvere problematiche di carattere puntuale e per affrontare nuovi aspetti della programmazione urbanistica, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 04.09.2020, redatta ai sensi dell' art. 10 della L.R. 18/1983 e s.m.i. Il comune ha inoltre recepito con medesima delibera il Piano Regionale provinciale (P.R.P.) approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 121/21 del 21.03.1990.


Ai sensi del P.R.G. vigente sul territorio comunale e delle relative N.T.C., i lotti di terreno che compongono l'area oggetto d'intervento ricadono nella zona omogenea:

- **E1** - "Aree a conservazione".


Tuttavia nel nuovo P.R.G. con le annesse N.T.C. approvato nel 2020, che sostituirà l'attuale il P.R.G. del 2003 nel momento in cui verrà attuato, l'area di intervento cambia ZTO passando dalla classificazione E1 "aree a conservazione" a zona omogenea:

- " **E2** - "Zona agricola

In attesa che le norme divengano attuative e che il Piano venga definitivamente recepito i parametri urbanistici che verranno utilizzati per la progettazione saranno scelti in modo tale che risultino i più restrittivi tra le vecchie e le nuove Norme Tecniche Attuative.



ESTRATTO DEL P.R.G.C. 2003



ESTRATTO DEL P.R.G.C. 2020

3.1. PIANO REGOLATORE GENERALE ED N.T.A 2003 (Vigenti)

3.1.1. "ZONE OMOGENEE E"

Tali zone sono aree agricole e di salvaguardia ambientale e ove richiesto devono essere rispettati i vincoli di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'unità minima aziendale di riferimento è di 10.000 mq; ai fini della sua determinazione questa può esser composta da terreni agricoli anche non contigui che si trovano all'interno del territorio comunale, del territorio dei comuni limitrofi confinanti o ricadenti nell'alveo del Fucino. Tali terreni andranno comunque indicati asserviti al terreno per cui si richiede il permesso di costruire con apposito atto da trascrivere e consegnare anche al Comune.

3.1.2. "ZONE OMOGENEE E1"

In tali aree di preminente valore agricolo e ambientale, meglio identificate nelle planimetrie di piano senza campitura, ex alveo del Fucino, ACIPRETE, ecc., sono consentiti gli usi ed

interventi appresso indicati, previo parere favorevole della Regione Abruzzo - Settore Urbanistica e Beni Ambientali per le opere soggette ad autorizzazione o concessione ricadenti all'interno del perimetro del P.R.P. vigente e con il rispetto di materiali e modalità costruttive indicate successivamente.

Nelle aree a conservazione EI sono consentiti i seguenti usi:

- uso insediativo agricolo
- uso agricolo produttivo
- uso agricolo silvo – forestale
- uso agri-turistico e uso turistico recettivo
- uso estrattivo
- uso tecnologico

In riferimento alle modalità di intervento in queste zone sono consentiti interventi diretti attraverso deposito di "Denuncia di Inizio Attività", richiesta di "Permesso di Costruire" e "Attività di Edilizia Libera.

3.1.3. INDICI URBANISTICI

Alle aziende agricole di superficie pari o superiori ad un ettaro, è consentito l'uso con le modalità, indici e parametri indicati come segue:

a) Interventi diretti alla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo (ricoveri per attrezzi, macchinari e per animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e smaltimento) con le modalità indicate dalle norme di cui agli articoli n.71 e n.72 della L.R. 18/83 e successive modifiche:

- Lotto minimo mq. 3000 (tremila)
- $U_f = \max 0,015 \text{ mq. /mq.}$
- Altezza max = m. 7,50 (esclusi silos ed impianti speciali)
- $Se = \max \text{mq. } 300 \text{ per intervento.}$
- Distacchi dai confini = m. 10,00

b) Interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli, secondo le seguenti indicazioni:

- $R_c = \max 1/4$ del lotto di pertinenza dall'impianto o manufatto, comunque non superiore ad $1/20$ della superficie aziendale
 - Distacchi dai fabbricati non inferiori a m. 20,00;
 - Distacchi dalle strade: D.M. 1.4.1968 n.1404
 - Parcheggi = min. $1/10$ area coperta
 - Distacchi dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a m. 100,00;
 - Altezza max m. 10,00 (esclusi silos ed impianti speciali)
 - Distacchi dai confini = m. 10,00.
 - Unità minima aziendale = mq. 10000 (diecimila)
 - Numero massimo dei piani fuori terra = 3
- c) Non sono soggette alla limitazione dei parametri sopra riportati la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o permesso di costruire da parte del Comune.

3.1.4. VINCOLO DI RISPETTO DELLA VIABILITA'

Riguardano le aree poste all'esterno del confine stradale, fuori dai centri edificati, sottoposte alle limitazioni di cui all'art. 4 del DL 495/92.

Fuori dai centri abitati, in base al tipo di strada si devono rispettare le seguenti distanze:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| a) Strada extraurbane: | 40,00 m |
| b) Strade extraurbane secondarie: | 30,00 m |
| c) Strade locali extraurbane | 20,00 m |
| d) Strade vicinali | 10,00m |

I Piani esecutivi, redatti in base alle presenti norme, devono prevedere strade con le seguenti dimensioni minime:

- Per aree residenziali: m. 10,00 compreso marciapiedi;
- Per aree commerciali e turistiche: m. 12,00 compreso marciapiedi;
- Per aree produttive: m. 15,00 compreso marciapiedi.

I marciapiedi devono avere dimensioni proporzionate in base alla larghezza stradale, di seguito riportate:

- Strade con larghezza di m. 10,00: marciapiede non inferiore a mt. 1,50
- Strade con larghezza di m. 12,00: marciapiede non inferiore a mt. 1,70
- Strade con larghezza di m. 15,00: marciapiede non inferiore a mt. 2,00

Le strade previste dai piani attuativi non devono superare la pendenza del 7%.

Nelle aree di rispetto della viabilità è vietata la posa di qualsiasi tipo di manufatto, di cartelloni ed insegne pubblicitarie.

3.1.5. SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO

Le aree di sosta e parcheggio fanno parte delle opere di urbanizzazione primaria. Esse devono essere ubicate a contatto con la viabilità e con gli edifici di destinazione.

Il loro dimensionamento va calcolato, nella redazione dei piani attuativi, in base al precedente articolo 25 delle presenti NTA "Standard Urbanistici di Riferimento".

Per le aree soggette ad intervento diretto, le tavole di PRG individua le aree da destinare alla realizzazione di spazi di sosta e parcheggi.

Sono ammessi spazi di sosta scoperti, parcheggi attrezzati, parcheggi in autosilo e parcheggi interrati.

I posti auto devono avere la dimensione minima di m. 5,00 di lunghezza e m. 2,30 di larghezza, con corsie di accesso di almeno m. 5,00.

3.2. PIANO REGOLATORE GENERALE ED N.T.A 2020 (In attuazione)

3.2.1.ZONE OMOGENEE E

Le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività agricole o connesse all'agricoltura in conformità con il titolo VII della L.R. 18/83 e s.m.i. ed alle prescrizioni del vigente Piano Paesistico Regionale, le zone agricole si suddividono in:

- E1 –Zona agricola montana;
- E2 –Zona agricola normale;
- E3 –Zona agricola fucense.



Le tavole di PRG riportano tale suddivisione del territorio agricolo comunale.

Nelle aree a conservazione E2 sono consentiti gli usi agricoli e precisamente:

- a) Usi agricoli del precedente art. 13.8. Le abitazioni sono riservate ai coltivatori diretti proprietari e coltivatori diretti affittuari e agli imprenditori agricoli a titolo principale. Nelle abitazioni oltre agli spazi abitativi veri e propri possono essere realizzate anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.);
- b) Altre opere di trasformazione del territorio agricolo. In tale uso sono comprese opere di trasformazione del territorio (quali spostamenti di terreno, scavi, perforazioni etc.), finalizzate all'attività agricola ma eccedenti le normali operazioni agronomiche;
- c) Agriturismo. In tale uso sono comprese le attività definite dalle norme nazionali e regionali in materia ed in particolare alla Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 ed il relativo Regolamento attuativo;
- d) Attrezzature per lo sport scoperte a supporto di attività di ristorazione ed attività agricole legate all'agriturismo, country-houses;
- e) Tecnologico limitatamente alle reti tecnologiche quali impianti di irrigazione, tralicci, elettrodotti, metanodotti e gasdotti, impianti a rete, e deposito carburanti al servizio dell'agricoltura, sempre nel rispetto ambientale del territorio.
- f) Attività a diversa destinazione da riutilizzare non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, se opportunamente censite ai sensi dell'art. 69 della L.R. 18/83,
- g) Attività estrattive e quant'altro ritenuto compatibile dalla normativa nazionale e/o regionale in vigore.
- h) In tutte le zone E restano valide tutti gli ampliamenti premiali e /o cambi di destinazioni d'uso di cui alle norme nazionali e/o regionali.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 12.04.1983, n. 18, regolarmente autorizzati, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità prevista dall'art. 7 delle

presenti norme e successive modificazioni per sopravvenute modifiche della legislazione;

- b) modifiche di destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui sopra, con l'obbligo di riservare idonei spazi a parcheggi laddove richiesti dal titolo VII della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore.

3.2.2. INDICI URBANISTICI

Nei casi in cui è ammessa la nuova edificazione, la demolizione e nuova costruzione o l'ampliamento degli edifici esistenti, si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) Per gli edifici residenziali e per le attività agrituristiche di nuovo impianto valgono le norme di cui all'art.70 e successivi della L.R. 18/83 nel testo in vigore e/o le norme di cui alla L.R. 38/2012, nonché il rispetto dei seguenti parametri:

- Unità minima aziendale = 10.000 mq.;
- $U_f = 0,03$ mc/mq.;
- Volumetria massima di ogni singolo edificio residenziale = 300 mc.
- elevabile a 800 mc.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'art.70, comma 3 della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;

- $L_m = 1500$ mq.;
- Distacchi dai confini = 5.00 ml.;
- Distacchi tra edifici: 10.00 ml.;
- H (altezza max fabbricati) = 7,50 ml.;
- Distanze dalle strade: come da art. 22 delle presenti N.T.A.

- b) Per i manufatti connessi alla conduzione del fondo valgono le norme di cui all'art. 71 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle modifiche apportate dalle L.R. 12/'99 e 54/'99, e comunque nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Unità minima aziendale = 10.000 mq.;
- $U_f = 0,015$ mq. /mq.;
- Superficie utile massima = 600 mq.

- Lm = 1500 mq
- Distacchi dai confini = 5.00 ml
- Distacchi tra edifici = 10.00 ml;
- H (altezza max fabbricati) = 7,50 ml
- Distanze dalle strade: come da art. 22 delle presenti N.T.A.

c) Per gli impianti produttivi valgono le norme di cui all'art. 72 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni e comunque nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Unità minima aziendale = 10.000 mq.;
- Rapporto di copertura non superiore a $\frac{1}{4}$ del lotto di pertinenza dell'impianto;
- Lm = 2000 mq;
- Distacchi dai confini = 10.00 ml;
- Distacchi tra edifici produttivi: 20.00 ml.;
- Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente Variante Generale al P.R.G. e dalle sorgenti di non esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a mt. 300, da elevare a mt. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali;
- H (altezza max fabbricati) = 7,50 ml
- Distanza minima dalla strada: come da art. 22 delle presenti N.T.A.;
- Parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura;

d) Per le attrezzature sportive scoperte in genere e relativi accessori di servizio:

- Lm = 2000 mq;
- Uf. = 0,01 mq/mq (edificazione limitata ai solo accessori di servizio);
- Se max = mq. 200;
- P (Numero piani) = 1;
- Parcheggi = 1 posto auto (25 mq) /utente 0,10 Sf;
- H (altezza max fabbricati) = ml. 4,00;
- Distacchi tra edifici = ml. 10,00;
- Distacchi dai confini = ml. 5,00;
- Distanze dalle strade = come da art. 22 delle presenti N.T.A.;
- Lotto minimo di intervento: 5000 mq;

- e) Per l'uso tecnologico l'edificazione dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:
- $U_f = 0,01$ mq/mq;
 - $Se_{max} = mq. 200$;
 - Distacchi dai confini = 5.00 ml;
 - Distacchi tra edifici = 10.00 ml;
 - H (altezza max fabbricati) = 7,50 ml;
 - Distanza minima dalla strada: come da art. 22 delle presenti N.T.A.;
- f) Per le destinazioni a Cave e Zone Estrattivo è ammesso per impianti per escavazione, lavorazione e trasformazione materiali di cava:
- interventi diretti alla coltivazione di cave, previa richiesta di autorizzazione corredata da studio di compatibilità ambientale redatto con le modalità indicate dal vigente Piano Regionale Paesistico, Sia per le nuove cave che per quelle esistenti al momento di adozione delle presenti N.T. occorre apposita autorizzazione comunale per il progetto di sistemazione paesaggistica a coltivazione ultimata.
 - cave esistenti, oltre a quanto indicato al precedente punto è consentita la realizzazione di manufatti precari connessi alla coltivazione della cava, limitatamente ai ricoveri per macchinari, agli impianti, ai servizi per il personale addetto con il rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - $U_f = 0,01$ mq. /mq.
 - H max = m. 5,00 (esclusi impianti speciali)
 - Distacco dai confini = m. 10,00
 - Distacco dalle strade D.M. 1.04.1968 n. 1404
 - Parcheggi = 10mq/10mq di Se.

Per tali manufatti precari deve essere previsto l'allontanamento a coltivazione ultimata nel progetto di sistemazione paesaggistica appresso indicato.

È consentita la realizzazione di un alloggio di Se non superiore a mq. 160 in aggiunta all'indice di 33.

Utilizzazione fondiaria Uf per il personale di custodia fermi restando altezze e distacchi sopra indicati da realizzarsi mediante strutture prefabbricate di tipo precario da allontanare a coltivazione ultimata. I movimenti di terra di qualsiasi natura, i prelievi di argilla, di sabbia o di ghiaia, le escavazioni per la formazione di invasi artificiali, nonché la perforazione di pozzi e gli interventi in genere che esulano dalla normale attività agricola o che incidano sul regime idrogeologico del territorio sono soggetti alla autorizzazione del Sindaco e delle Amministrazioni che esercitano eventuali vincoli indicati nelle presenti N.T.A.

Nelle suddette zone agricole sono consentiti, indipendentemente dall'estensione del lotto, piccoli locali ad uso magazzino per una superficie max di mq 45.

Nelle zone perimetrale nelle tavole di zonizzazione come "ambito di applicazione della L.R. n. 12/1999" si recepisce integralmente la suddetta norma in particolare: *"È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq. (tremila metri quadrati)"*.

3.2.3. VIABILITA'

- a) Le aree destinate alla viabilità comprendono le strade ed i nodi stradali. L'indicazione grafica ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Le strade del territorio comunale si suddividono in:

Autostrada (STRADA DI TIPO "A"): strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di

servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

- b) Strada extraurbana secondaria (STRADA DI TIPO "C"): strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- c) Strada urbana di quartiere (STRADA DI TIPO "E"): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. Rientrano in tale classificazione le strade di larghezza superiore ai ml 10,00.
- d) Strada locale (STRADA DI TIPO "F"): strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Le strade extraurbane di cui alla lett. b) e d) si dividono in:

- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

Le strade urbane di cui alle lettere c) ed e) sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni

conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 60 mt. per le strade di tipo A;
- 40 mt. per le strade di tipo B;
- 30 mt. per le strade di tipo C;
- 20 mt. per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali", come definite dall'art.3, comma 1, n. 52 del codice;
- 10 mt. per le "strade vicinali" di tipo F;

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, ma all'interno delle zone definite dalla presente Variante Generale al P.R.G. come edificabili o trasformabile mediante attuazione diretta, vale a dire permesso di costruire, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:

- 30 mt. per le strade di tipo A;
- 20 mt. per le strade di tipo B;
- 10 mt. per le strade di tipo C;

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 26, comma 4 – 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 485/1992).

3.2.4. RISPETTO STRADALE

Le zone di rispetto stradale costituiscono una integrazione della sede stradale utilizzabile per i veicoli. In dette zone devono essere curate le alberature esistenti e garantite le piantumazioni di nuove alberature e arbusti che si rendano necessarie. Tali aree sono inedificabili;

Può essere consentita, previa apposita convenzione, la realizzazione di opere a servizio della strada quali:

- **la realizzazione di nuove strade o percorsi di servizio;**
- l'ampliamento delle carreggiate esistenti;
- la costruzione di stazioni di servizio e servizi per gli automobilisti;

- la realizzazione di attrezzature di posti di sosta e ristoro;
- i percorsi pedonali e ciclabili;
- la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti.

3.3. VINCOLO SISMICO LEGGE 64/74

Tutto il territorio comunale ricade in zona con grado di sismicità $S = 12$ (D.M. 13/09/1982 GU n.302 del 03/11/1982), pertanto è soggetto alle prescrizioni di cui alla L. 64/74 e della L.R. 93/92 e successive modifiche e integrazioni (L. 40/93 e L.R. 13/93, decreti attuativi).

Per le singole costruzioni da realizzare, così come previsto e disposto nella L.R. 138/'96, è necessario procedere ad effettuare approfondite analisi mediante puntuali relazioni geologiche.

4. INQUADRAMENTO REGIONALE PROVINCIALE

Analizzando gli strumenti urbanistici sulla scala Regionale e Provinciale, in riferimento a probabili vincoli da rintracciare sull'area di progetto opzionata si è rilevato che, per quanto emerso dall'analisi del PTC, Piano Territoriale di Coordinamento, l'area non è interessata da vincoli o prescrizioni.

Prendendo visione nello specifico delle tavole del piano, si riscontrano i seguenti dati:

- dalla tavola 1 – “*Schema di inquadramento generale*” si evince che l'area oggetto di intervento si colloca nell'ambito sub regionale di attuazione programmatica di Avezzano;
- dalla tavola 2 – “*Quadro di riferimento regionale con le proposte della provincia*” si evince che l'area oggetto di intervento si colloca in comune che si configura come “*Sistema urbano Regionale*”;
- dalla tavola 3 – “*Sistema ambientale – I parchi, le riserve, le aree protette, i sistemi fluviali e lacuali*” si evince che l'area oggetto di intervento non ricade nell'ambito di piano Regionale Paesistico e che tutta l'area alla quale appartiene;

- non è interessata dalla presenza di parchi (di interesse nazionale e regionale), riserve naturali, aree protette esistenti, non risulta essere contiguo a Parchi o interessato dalla presenza di aree boschive;
 - non ricade tra le aree di particolare pregio di interesse ambientale di interesse provinciale proposte;
 - non ricade tra gli ambiti di tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali e lacuali.
-
- dalla tavola 4 – *“Sistema ambientale – Beni archeologici e storico-artistici”* si evince che l'area di intervento ricade in un comune che si configura come *“centro di interesse storico – ambientale: capoluogo di comune”* e non è interessata da beni diffusi, aree archeologiche e percorsi storici.

 - dalla tavola 5 – *“Sistema ambientale – Tutela e valorizzazione delle aree di preminente interesse agricolo”* si evince che l'area di intervento si colloca in un'area comunale classificata come *“aree di preminente interesse agricolo”*.

 - dalla tavola 6 – *“Sistema infrastrutturale”* si evince che l'area di intervento ricade all'interno dei sub ambiti del piano territoriale provinciale, in particolare nell'ambito *“d”* e che:
 - nel sistema della viabilità l'area ricade in un comune interessato da *“rifunionalizzazione, potenziamento e completamento di strade esistenti”*, che tuttavia non interessano la specifica area in oggetto alla presente relazione;
 - ricade in un'area comunale che non è interessata dal sistema del trasporto su ferro;
 - ricade in un'area comunale che non è interessata dalla presenza di strutture di servizio alla mobilità.

- dalla tavola 7 – *“Sistema produttivo (Distretti industriali e aree produttive)”* si evince che l'area di intervento si colloca in un'area comunale che nell'inquadramento dei settori produttivi ricade nell'ambito delle *“aree artigianali”*;
- dalla tavola 8 – *“Sistema produttivo in relazione all'ambiente ed alla difesa del suolo”* si evince che l'area di intervento si colloca in un'area comunale che nell'inquadramento dei settori produttivi ricade nell'ambito degli *“insediamenti produttivi”*;
- dalla tavola 9 – *“Sistema produttivo in relazione (riqualificazione e sviluppo turistico)”* si evince che l'area di intervento si colloca in un comune che nell'inquadramento del sistema della ricettività turistica si colloca in un comune con posti letto tra 1.000 e 5.000;
- dalla tavola 10 – *“Dotazione e specializzazione dei servizi”* si evince che l'area di intervento si colloca in un comune interessato dalla presenza di musei nell'ambito di cultura- spettacolo- tempo libero che tuttavia non ricado nella specifica area opzionata per il progetto.

L'area di intervento non ricade nella fascia di rispetto delle acque e non risulta ricompresa all'interno della classificazione riguardante la pericolosità idraulica così come individuate e definite dal Piano Gestione Alluvioni della regione Abruzzo. Pertanto, nella zona oggetto di intervento, non si rileva rischio idraulico e gli interventi previsti sono ritenuti ammissibili nel rispetto delle disposizioni normative di cautela e prevenzioni contenute nel PGRA.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

L'impianto si configura come *“Impianto agricolo”* così come definito al punto 1.2 dell'*Allegato 1 al Decreto di approvazione: incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale*:

"impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un'azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto".

Il sistema ideato sfrutta il processo di digestione anaerobica delle matrici pompabili, di scarto della filiera agricola (prodotti e sottoprodotti provenienti da attività agricola locale) che, producendo gas biologico e passando per adeguati trattamenti di purificazione e di upgrading, producono biometano da immettere nella rete del gas naturale mediante una configurazione multipla di connessione diretta alla rete pubblica e di prelievo mediante carri bombolai.

L'impianto è costituito essenzialmente da un comparto di digestione biologica che produce biogas e di una sezione di upgrading che separa nel biogas il metano e l'anidride carbonica portandoli ad un elevato livello di purezza, come richiesto per gli specifici utilizzi e dalle normative. A queste si aggiungono una sezione di stoccaggio e pre trattamento (triturazione) per i prodotti agricoli in ingresso da immettere in sistema, una sezione di trattamento e stoccaggio del digestato solido e liquido scartato dal processo, una sezione di liquefazione e stoccaggio della CO₂ separata dal biogas e una piccola sezione amministrativa.

Le quantità e le tipologie delle matrici organiche trattabili, che determinano la "dieta" dell'alimentazione, dipendono dalla loro disponibilità sul mercato locale e dalla loro capacità metanigena (capacità di produrre metano).

Il biometano verrà prodotto all'interno dell'impianto nel rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 e sarà destinato al settore degli autotrasporti in accordo a quanto previsto nel D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i. e l'anidride carbonica prodotta nel processo e liquefatta verrà invece ritirata da produttori di gas tecnici autorizzati mediante apposite cisterne.

Va sottolineato che il presente progetto concerne la possibilità di alimentare la sezione di digestione anaerobica anche con i bioliquidi prodotti nel processo di formazione del biogas attraverso il loro diretto reinserimento nel processo trattandosi sostanzialmente di matrici

che hanno le stesse caratteristiche ed origine dei sottoprodotti e prodotti già previsti e qualificati come prodotti agroalimentari in ingresso.

Avezzano, Febbraio 2024

LA SOCIETA'
Ingegneria e servizi
INGEGNERIA E SERVIZI S.r.l.
P.I. 02122860667
Ing. Angelo Patriarca

